Settore 7 - Ufficio Viabilità

Lodi, 02 Ottobre 2013
Prot. N. 37808/2013
Cat.01 Cl.06

ORDINANZA N° 474/2013 DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE

IL DIRIGENTE

- Visto l' Art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n°267;
- Visti gli Artt. 5, 7 e 37 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 concernente l' approvazione delle norme per la disciplina della circolazione stradale;
- Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- Vista la nota della Edilmal s.r.l. inerente la necessità di adottare idonei provvedimenti viabilistici provvisori al fine di consentire, con l'ausilio di idonei mezzi d'opera, lo smontaggio e il trasporto di una gru edile, dall'immobile ubicato al civico 17 di Via Marescalca;

O R D I N A

- In **Via MARESCALCA** (tratto **V.le Europa ÷ civico 9**) il giorno **03 Ottobre 2013** alle ore **06.00** alle ore **15.00**, è istituito il divieto sosta, con rimozione coatta, esteso su ambo i lati a tutte le categorie di veicoli.
- In **Via MARESCALCA** (tratto **V.le Europa ÷ V.le Pavia**) il giorno **03 Ottobre 2013**, dalle ore **08.00** alle ore **15.00** è istituito il divieto di transito esteso a tutte le categorie di veicoli;
- Deroga alla prescrizione di cui al precedente punto è prevista esclusivamente per:
  - i mezzi d'opera utilizzati per le operazioni citate in premessa;
  - i mezzi di soccorso in servizio di emergenza;
  - e **compatibilmente con le esigenze tecniche connesse all'intervento**, per i veicoli utilizzati dai residenti/fruitori di posti auto privati ubicati nel tratto stradale oggetto dell'intervento, esclusivamente nel caso in cui il transito risulti finalizzato all'accesso/uscita a/da aree private.

  In ragione della causa di detto provvedimento l'accesso/uscita dei veicoli a/da detto tratto di Via Marescalca avverrà necessariamente dall'intersezione con V.le Pavia.
- In relazione al provvedimento viabilistico di cui al precedente punto e con la medesima decorrenza e durata si dispone inoltre quanto segue:
  - Obbligo di proseguire la marcia in direzione DIRITTO per tutti i veicoli che circolanti lungo V.le Europa (provenienti da Lodi centro) giungano all'intersezione con Via Marescalca;
  - Obbligo di proseguire la marcia in direzione DESTRA/SINISTRA per tutti i veicoli che circolanti lungo Via S.Fereolo giungano all'intersezione con V.le Pavia/Via Marescalca;
  - Obbligo di proseguire la marcia in direzione DIRITTO/DESTRA per tutti i veicoli che circolanti lungo V.le Pavia (provenienti da Via Sforza/Via Colombo) giungano all'intersezione con Via S.Fereolo;
  - Obbligo di proseguire la marcia in direzione DIRITTO/SINISTRA per tutti i veicoli che circolanti lungo V.le Pavia (provenienti da V.le Europa) giungano all'intersezione con Via S.Fereolo;

La ditta esecutrice delle opere dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, atta ad evidenziare la presenza di un cantiere stradale, avendo cura di collocarla nel rispetto dei termini previsti dal disciplinare tecnico approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti in riferimento all'Art. 21 del D.Lgs. 285/92 ed all'Art. 30 del D.P.R. 495/92.
Stante il carattere di provvisorietà delle prescrizioni in oggetto, il medesimo soggetto dovrà farsi carico di posizionare la segnaletica provvisoria, indicante il divieto di sosta e l'eventuale rimozione dei veicoli trasgressori (nei tratti ove non risulti già vigente in maniera permanente la medesima prescrizione), almeno 48 ore prima della data prevista per l'intervento; dovrà inoltre aver cura di estendere la validità della prescrizione limitatamente all'area effettivamente interessata dalle opere, consentendo dove possibile la completa fruibilità sia della sede stradale che delle aree private laterali.
In caso di sospensione prolungata delle attività, la ditta esecutrice dovrà farsi carico di riprendere le operazioni rispettando tempi e modi indicati per l'inizio delle stesse.

Per tutto quanto non specificato rimane sottintesa l'ottemperanza delle norme in materia previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada) e dal D.P.R. 495/92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione).
Le prescrizioni sono rese di pubblica conoscenza mediante l'esposizione di segnali stradali così come previsto dal D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).
L'ordinanza avrà, pertanto, efficacia e decorrerà immediatamente, se non differentemente specificato dalla posa della segnaletica stradale di circostanza.

D I S P O N E

L'inosservanza delle prescrizioni previste dall'Ordinanza è punita ai sensi dell'Art.7 del D.L.gs. 30 Aprile 1992 n° 285.
I veicoli che impropriamente sostano nelle vie interessate dal presente atto, verranno rimossi e trasportati dal soggetto incaricato del servizio presso la depositeria autorizzata dalla locale Prefettura.
La restituzione, ai legittimi proprietari, dei veicoli rimossi avverrà esclusivamente previo pagamento delle spese di rimozione, trasporto e custodia.

D E M A N D A

Alla Polizia Locale ed ai restanti soggetti indicati dal vigente Art.12 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n°285, l'osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare.
Ai sensi dell'Art.37 D.Lgs. 30 Aprile 1992 n°285 e dell'Art.74 D.P.R. 16 Dicembre 1992 n°495, è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza entro il termine di 60 (sessanta) giorni, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto. Il ricorso dovrà contenere oltre all'indicazione del titolo da cui sorge l'interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell'opposizione al provvedimento o all'Ordinanza, con l'eventuale proposta di modifica o di aggiornamento. Inoltre dovrà essere notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e all'Ente competente all'apposizione della segnaletica, così come disposto dall'Art.37 del C.d.S.
In via alternativa, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Lodi (Legge 06 Dicembre 1971, n°1034).

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio.
PC/pn

Il Dirigente
Ing. Giovanni LIGI